

**I VISTI CON VALIDITA' TERRITORIALE LIMITATA:
L'ESEMPIO DEI CORRIDOI UMANITARI NELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO**

di **DONATA BORGONOVO RE**

Sommario: 1. In principio... da Homs a Tel Abbas; 2. Una strada diversa è possibile; 3. Umanità fa rima con legalità: i corridoi umanitari; 4. Dal Libano al Trentino: le peculiarità di un'esperienza.

1. IN PRINCIPIO...DA HOMS A TEL ABBAS

“Per sette mesi eravamo tutti in piazza a gridare la nostra voglia di libertà. Le piazze erano piene di persone. Per sette mesi abbiamo urlato e cantato. ‘Libertà! Libertà!’, Sei mai stato in una piazza con duemila persone che gridano ‘Libertà’? Prova a immaginare che cosa abbiamo provato in quei momenti...il nostro cuore era pieno di speranza e sentivamo dentro una grande forza”¹. Siria 2011: i movimenti popolari che usiamo definire “primavere arabe”², dai paesi del Nord Africa (Tunisia, Libia, Egitto) giungono anche nel paese governato da quarant’anni dalla famiglia Assad. E il desiderio di libertà, di democrazia, di giustizia spingono i cittadini siriani nelle piazze, per chiedere pacificamente al loro governo un cambiamento, capace di dare inizio ad una nuova stagione di vita, migliore per tutti. Sappiamo invece come la stagione che stava per aprirsi non sarebbe stata affatto quella desiderata dai manifestanti: “i capi religiosi avevano provato a convincere i giovani rimasti in piazza dopo il coprifuoco a rientrare nelle loro case, ma nessuno voleva alzarsi: stavano pregando e cantando e chiedevano in maniera pacifica ‘libertà’. Poche ore dopo il tramonto l’esercito fece irruzione nella piazza. Prima circondarono i manifestanti e poi li sterminarono tutti. La nostra casa era distante circa cinquecento metri dalla piazza, ma potevamo sentire le urla e gli spari. Era terribile. Le mie figlie urlavano e piangevano. I miei figli vomitavano, scioccati da quelle urla e da quei rumori nella notte. Io stavo immobile e non sapevo cosa fare. Capivamo perfettamente cosa stava succedendo. Così iniziò la guerra nella nostra Homs. Decidemmo di fuggire.”³ Una fuga complicata, dolorosa, con tappe angoscianti di villaggio in villaggio, fino al confine con il Libano, attraversato a piccoli gruppi, e ad una prima ospitalità presso parenti nel campo di Shatila, a ovest di Beirut. Poi lo spostamento in un campo nel nord, vicino a Tripoli, e infine alle porte di un piccolo villaggio, Tel Abbas, a quattro chilometri dal confine con la Siria, in tende di fortuna, accanto a vecchi vicini di casa anche loro fuggiti da Homs. Una fuga che, con destinazioni diverse e con diversi destini, ha accomunato le storie di tredici milioni di siriani, più della metà dei quali hanno cercato rifugio al di fuori dei confini del proprio Stato⁴.

¹ M. Civico, *Badheea. Dalla Siria in Italia con il corridoio umanitario*, ed. Il Margine, Trento, 2017, 32.

² V. Ianari (a cura di), *Primavera Araba. Dalle rivolte a un nuovo patto nazionale*, ed. Paoline, Milano, 2013; C. Sbailò, *Nord Africa: la drammatica conclusione di un doppio ciclo politico-istituzionale*, in *Quaderni Costituzionali*, 3/2011, 683.

³ M. Civico *op.cit.* 33. Nel testo viene precisato che Badheea Satouf descrive i fatti accaduti il 18 aprile 2011 in piazza Shukri al-Kuwatli, nella città di Homs dove viveva la sua famiglia: i giovani manifestanti, riuniti in un sit in pacifico, vennero attaccati e uccisi dall’esercito del regime in quello che viene ricordato come “il massacro di Piazza dell’orologio (<https://www.humanitariancorridor.org/>).

⁴ Secondo i dati di UNHCR (Rapporto “*Global Trends 2018*”, pag. 14 reperibile in <https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html>), dei 6.654.000 di rifugiati

Va ricordato che il Libano si trovava, e si trova ancora oggi, in una condizione particolarmente delicata poiché vi si è rifugiato il più elevato numero di cittadini stranieri pro capite del mondo (un abitante su sei è un rifugiato) e, nonostante l'impegno delle organizzazioni umanitarie e della stessa Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, le tensioni sociali e le asprezze delle autorità libanesi verso i profughi hanno reso in molti casi insostenibile la vita dei cittadini siriani, perlopiù insediatisi in piccoli campi con ricoveri di fortuna, costruiti ai margini dei luoghi abitati. *“Tutto era difficile. Uscire dal campo era rischioso. Potevamo in ogni istante essere fermati dall'esercito e avere problemi molto seri. Andare in ospedale e procurarsi delle medicine era difficile. Anche partorire fu difficile per le mie nuore, perché potersi recare all'ospedale ed essere curati bene per noi siriani in Libano non era un diritto. I nostri figli non potevano andare a scuola. Era una vita difficile e, se fossimo rimasti soli, avremmo perso la speranza”*⁵.

La precarietà della vita quotidiana è accentuata e aggravata dal difficile contesto in cui i nuclei di profughi sono inseriti: *“non ci fidavamo a uscire spesso o per lungo tempo dal campo. Sapevamo che la popolazione del luogo non era felice di saperci lì. Siamo fuggiti dalla Siria perché non volevamo uccidere e non volevamo essere uccisi, ma la paura ci ha inseguiti ed è sempre rimasta con noi. Anche in Libano avevamo paura. Anche a Tel Abbas. Dell'esercito libanese innanzitutto: eravamo, come tutti i siriani, senza protezione. Molte volte l'esercito libanese, anche di notte, entrava nelle nostre tende. Puntavano i fucili contro di noi. Urlavano. Il rischio che arrestassero i maschi e li portassero via era molto concreto. Ma non solo l'esercito. Anche la popolazione di quella regione voleva che ce ne andassimo da lì. Non tutti: alcuni sono stati gentili con noi, ma quando hai paura vedi il pericolo in ogni persona che ti passa accanto. Un giorno abbiamo trovato un messaggio in una lattina di Coca Cola. C'era scritto così: <<Bruceremo le vostre tende e bruceremo i vostri bambini>>. Da quel momento gli uomini la notte facevano a turno per fare la guardia al campo, ma ormai nessuno dormiva quasi più. Eravamo in trappola. In un Paese che non ci voleva, senza poter tornare in Siria. Con la paura nel cuore”*.⁶ Un contesto che, inevitabilmente, spinge ad una nuova partenza verso un luogo di maggior sicurezza. Se indietro non si può (ancora) tornare, muoversi in avanti significa però affrontare quell'unica via aperta che è il mare: *“Abu Rabih prese la moto e di notte viaggiò per strade interne di campagna fino al porto di Tripoli per prendere informazioni su come si faceva a salire sulle barche. Sapevamo che altri avevano tentato questa stessa strada prima di noi. Sapevamo che non tutti ce l'avevano fatta. Che angoscia pensare ai miei figli e ai miei nipoti e a quella traversata. La vita è nelle mani di Dio. Stavamo davvero per togliere le tende e partire con la barca”*⁷.

2. UNA STRADA DIVERSA È POSSIBILE.

Le *Protected Entry Procedures* (“Procedure di ingresso protette”) sono quelle che “consentono alle persone bisognose di protezione di raggiungere il Paese di destinazione in condizioni di piena legalità e sicurezza”⁸, attraverso ad esempio la presentazione della richiesta di protezione

siriani (6.184.000 sono gli sfollati interni) più della metà si trova in Turchia (3.622.400 persone registrate), 944.200 sono in Libano, 676.300 sono in Giordania e numeri più ridotti in Iraq (252.500) ed in Egitto (132.900).

⁵ M. Civico *op.cit.* 48. Fu vera disperazione quella che colse le famiglie siriane nel corso del 2015 quando divenne per loro impossibile rinnovare i permessi di soggiorno a seguito delle nuove misure adottate dal governo libanese: venivano chiesti duecento dollari per persona e la presenza di un cittadino libanese come garante. *“Saremmo diventati tutto ad un tratto clandestini. Arrestabili in ogni momento. Sentivamo che non avevamo più l'aria per respirare. Solo i maschi adulti rinnovarono il permesso per tre mesi (erano gli unici a poter trovare dei lavori fuori dal campo, perlopiù a giornata, ma grazie ai quali si poteva avere del denaro per vivere), con la garanzia di Abu Khodar (il contadino libanese che aveva affittato il campo su cui erano state collocate le tende dei siriani). I documenti di tutti gli altri erano scaduti”* (ivi 50).

⁶ Ivi 45.

⁷ Ivi 51.

⁸ P. Morozzo della Rocca, *I due protocolli d'intesa sui corridoi umanitari tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione in Diritto, Immigrazione e cittadinanza*, n.1/2017,

internazionale presso la rappresentanza diplomatica del Paese di destinazione presente o nel Paese di origine del richiedente, o nel Paese di temporanea presenza dello stesso. Oppure attraverso la richiesta di un visto di ingresso nel Paese di destinazione il cui rilascio è motivato da esigenze umanitarie. Oppure ancora attraverso iniziative di reinsediamento delle persone bisognose di protezione da parte delle organizzazioni internazionali competenti: “*Resettlement is an international protection tool designed for refugees who cannot return to their countries, even if they have sought protection in another State, where their integration or their safety is at risk. These people can be transferred to another State that has voluntarily agreed to the resettlement program and is providing a certain number of places*”⁹. L’elemento che caratterizza le differenti modalità con le quali possono avvenire gli ingressi protetti -e dunque gli spostamenti dai luoghi o di pericolo o di rifugio precario in cui si trova il soggetto che necessita di protezione, verso luoghi di accoglienza pienamente adeguata perché rispettosa di tutti i diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento internazionale- è anzitutto quello della sicurezza per l’integrità e per la dignità della persona.

Le procedure mirano non solo ad offrire trasferimenti sicuri, che sottraggano i rifugiati ai molteplici e troppo spesso drammatici rischi dei viaggi via mare o via terra (e nel contempo tolgono ossigeno al mercato dei trasporti illegali e dello sfruttamento di esseri umani), ma anche ad utilizzare modalità di accesso legale nel territorio dello Stato di destinazione, impegnando le autorità a garantire titoli di soggiorno adeguati e percorsi di integrazione e di inserimento nelle comunità di accoglienza efficaci, oltre naturalmente al pieno accesso ai servizi pubblici al pari dei cittadini. La durata temporale della protezione così assicurata alle persone ospitate potrebbe certamente dipendere dalla mutazione delle condizioni nei Paesi di origine: con il ripristino degli indispensabili requisiti di pace, di legalità e di rispetto dei diritti (senza i quali non vi può essere un rimpatrio sicuro) i rifugiati potrebbero decidere di rientrare in patria. Ma potrebbero essersi nel frattempo create situazioni di radicamento e di soddisfacente integrazione tali da spingere le persone accolte per ragioni umanitarie ad insediarsi definitivamente nella nuova realtà sociale.

L’impegno ad individuare modalità di accesso ai Paesi europei “*Safe and Legal*” è stato peraltro espresso anche nell’Agenda europea sulla Migrazione, nella quale -proprio nella sezione riferita all’attivazione di un programma di reinsediamenti, in risposta alle necessità rappresentate da UNHCR- vengono sollecitati gli Stati membri ad “attivare tutti gli altri canali leciti di cui possono disporre le persone bisognose di protezione, compresi il patrocinio di soggetti privati o non governativi e i permessi per motivi umanitari e le clausole inerenti al ricongiungimento familiare”.

Lo strumento previsto dall’ordinamento europeo è disciplinato dal Regolamento n. 810/2009 (Codice comunitario dei visti)¹⁰ che all’art. 25 prevede un “visto con validità territoriale limitata” da rilasciarsi “eccezionalmente” nei casi in cui lo Stato membro interessato ritenga necessario

1. Per un’analisi dettagliata delle origini e degli sviluppi relativi alle PEP si rinvia al corposo documento di G.Noll-J. Fagerlund, *Safe Avenues to Asylum? The Actual and Potential Role of EU Diplomatic Representations in Processing Asylum Requests*, The Danish Center of Human Rights, april 2002.

⁹ Così F.R. Genoviva, *Safe, legal access for Asylum-seekers through resettlement programmes and humanitarian corridors in Open Migration*, June 30, 2016 (<https://openmigration.org/en/analyses/safe-legal-access-for-asylum-seekers-through-resettlement-programmes-and-humanitarian-corridors/>); l’autrice presenta i dati relativi ai diversi programmi di reinsediamento (USA, Canada e Australia sono i paesi più disponibili) e segnala gli *Humanitarian Corridors in Italy* come un “*model of Solidarity that can be replicated in other States*”. Sui *Resettlement* sono interessanti i documenti e le analisi presentati sia da UNHCR, nell’ambito di specifici programmi attivati con un numero ridotto di Stati -tra i quali solo dal 2015 anche l’Italia- (<https://www.unhcr.it/cosa-facciamo/soluzioni-durevoli/reinsediamento>), sia dallo IOM (<https://italy.iom.int/it/aree-di-attivita%3%A0/relocation-e-resettlement>) che fornisce supporto alla Commissione europea nelle procedure di reinsediamento promosse a partire dall’Agenda europea sulla migrazione, adottata dalla Commissione il 13 maggio 2015 (si vedano gli aggiornamenti di marzo 2019 in https://ec.europa.eu/italy/news/20190306_agenda_europea_sulla_migrazione_it).

¹⁰ Regolamento (CE) del 13 luglio 2009, in G.U.U.E. 15.9.2009, L 243/1.

derogare alle condizioni di ingresso previste dal codice frontiere Schengen “*per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali*” (art.25, comma 1, lett. a). Peraltro, questa tipologia di visto ha validità limitata al territorio dello Stato membro di rilascio (da qui la definizione in rubrica) e solo in via eccezionale può estendere la sua validità al territorio di altri Stati membri, “fatto salvo il consenso di ciascuno di essi” (art.25, comma 2). Gli “*Humanitarian visas*” sono stati e sono oggetto di dibattito istituzionale¹¹ e sono stati al centro di una recente pronuncia del giudice europeo¹² nella quale è risultata evidente una contraddizione di fondo.

Per la Corte di Giustizia, infatti, i visti con validità territoriale limitata sono comunque da considerarsi finalizzati a soggiorni “sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni” (come stabilisce l’art. 1 del codice visti, che ne definisce gli obiettivi e gli ambiti di applicazione); il loro rilascio per motivi umanitari dovrebbe dunque essere circoscritto ad un tempo coincidente con quello previsto dal codice visti. “*La conclusione contraria equivarrebbe a consentire ai cittadini di paesi terzi di presentare, basandosi sul codice in parola, domande di visto finalizzate ad ottenere il beneficio di una protezione internazionale nello Stato membro di loro scelta, il che lederebbe l’impianto generale del sistema istituito dal regolamento n.604/2013*” (par.48)¹³. La Corte sottolinea infatti come non si possa considerare il codice visti fondamento di una particolare responsabilità degli Stati membri verso cittadini di Paesi terzi che intendano chiedere protezione e che si rivolgano ad una rappresentanza consolare, rilevando come la disciplina che definisce il Sistema europeo comune di asilo si riferisca esclusivamente “*alle domande presentate nel territorio degli Stati membri, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, ma non alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri*” (par. 49). Di conseguenza, conclude il giudice, una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata per motivi umanitari e preordinata ad una successiva richiesta di protezione internazionale, “*non rientra nell’ambito di applicazione del codice menzionato bensì, allo stato attuale del diritto dell’Unione europea, unicamente in quello del diritto nazionale*” (dispositivo).

Non è questa la sede per entrare nel merito delle questioni affrontate dalla Corte di Giustizia. E tuttavia meritano di essere richiamate le opposte conclusioni cui era giunto l’avvocato generale¹⁴ secondo il quale sussiste per lo Stato un vero e proprio obbligo di rilasciare un visto per ragioni umanitarie quando vi siano fondati motivi per ritenere che il rifiuto possa mettere in pericolo la vita e la sicurezza delle persone richiedenti protezione¹⁵. La disciplina dettata dall’art. 25 del

¹¹ Mi riferisco al percorso di riforma del Codice visti, approvato al voto del Parlamento europeo lo scorso 17 aprile (si veda il testo della Risoluzione sulla proposta di regolamento in http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0416_IT.pdf), nell’ambito del quale si è discusso di una possibile riforma degli *humanitarian visas* (una sintesi delle proposte nel documento del Dipartimento per i Diritti dei cittadini, *Towards an EU Humanitaria Visa Scheme?*, 2016 in [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/556950/IPOL_BRI\(2016\)556950_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/556950/IPOL_BRI(2016)556950_EN.pdf)).

¹² Si veda la sentenza della Corte di Giustizia – Grande Sezione, 7 marzo 2017, *X.e X.contro Belgio*, C-638/16, avente ad oggetto la disciplina di rilascio dei visti con validità territoriale limitata per ragioni umanitarie che, nel caso di specie, avrebbero consentito ad una famiglia siriana fuggita da Aleppo e rifugiata a Beirut di entrare in Belgio in condizioni di regolarità e sicurezza. Per un commento P. D’Abbrunzo, *Il regime di concessione dei visti umanitari tra diritto dell’Unione e diritto nazionale: una nuova sfida per i diritti umani* in *Osservatoriosullefonti.it*, n.2/2017.

¹³ Il riferimento è al Regolamento UE n. 604/2013 del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (cosiddetto “Dublino ter”).

¹⁴ Conclusioni dell’Avvocato generale M.P. Mengozzi presentate il 7 febbraio 2017 (*Affaire C-638/16 PPU* in <https://www.refworld.org/cases,ECJ.58a16b4e4.html>).

¹⁵ “*L’article 25, par.1, sous a) du code des visas doit être interprété en ce sens que, eu égard aux circonstances de l’affaire principale, l’Etat membre sollicité par un ressortissant d’un pays tiers afin de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée au motif de l’existence de raisons humanitaires est tenu de délivrer un tel visa s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le refus de procéder à la délivrance de ce document conduira à la conséquence directe d’exposer ce ressortissant à subir des traitements prohibés par l’art.4 de la Charte*” (par. 163).

codice visti, che ammette una deroga eccezionale rispetto al sistema ordinario disposto in materia, andrebbe dunque inserita in un sistema coerente -che peraltro trova riscontri negli artt. 12 e 17 del Reg. 604/2013- di garanzia effettiva ed efficace dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento internazionale a tutti gli individui: il rilascio di un permesso di ingresso per ragioni umanitarie, una volta apprezzata dallo Stato la consistenza di tali ragioni, dovrebbe prescindere dalla considerazione degli sviluppi successivi del percorso di protezione. Il suo scopo dovrebbe essere quello di mettere in condizioni di sicurezza la persona richiedente, procedendo solo in un secondo tempo ad una valutazione complessiva delle modalità giuridicamente corrette per assicurarle un regolare soggiorno nel Paese interessato. Conferma a questa possibile lettura (o rilettura) delle finalità dell'istituto sembrerebbe venire dal Parlamento europeo che nel testo della Risoluzione contenente raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti umanitari¹⁶ chiede di *“prevedere che, una volta rilasciato un visto umanitario, esso consenta al suo titolare di entrare nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato al solo fine di presentare una domanda di protezione internazionale in quello stato membro”* (punto 6 delle Raccomandazioni allegate alla Risoluzione), pur ritenendo che *“i visti umanitari debbono completare e non sostituire le procedure di reinsediamento e le domande spontanee conformemente al diritto internazionale dei rifugiati e che la decisione di rilasciare visti umanitari europei debba rimanere di esclusiva competenza degli Stati membri”*(par.3).

3. UMANITA' FA RIMA CON LEGALITA': I CORRIDOI UMANITARI.

Nel varco giuridico aperto dall'art. 25 del codice visti si è inserita una particolare esperienza italiana, quella dei Corridoi umanitari, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, dalla Tavola Valdese e, in un secondo momento, dalla Conferenza Episcopale italiana¹⁷. Il 15 dicembre 2015 è stato firmato un primo Protocollo d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dell'Interno e le tre realtà promotrici dell'iniziativa per l'apertura del primo corridoio umanitario, che prevedeva il rilascio di mille visti a validità territoriale limitata per altrettanti profughi siriani presenti nei campi libanesi. Un secondo Protocollo è stato firmato il 12 gennaio 2017 tra i due Ministeri e la Conferenza Episcopale italiana, insieme alla Comunità di Sant'Egidio, per il rilascio di cinquecento visti destinati ad altrettante persone provenienti dall'Africa subsahariana (eritrei, somali e sud sudanesi) e rifugiate nei campi in Etiopia. Entrambi i Protocolli sono stati successivamente rinnovati (rispettivamente il 7 novembre 2017 ed il 3 maggio 2019) per poter accogliere, il primo, ulteriori mille persone dal Libano e, il secondo, ulteriori seicento persone da

¹⁶ La Risoluzione 11 dicembre 2018, Visti Umanitari (http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-12-11_IT.html#sdocta10), è stata elaborata proprio in considerazione dell'inerzia della Commissione sulla materia in oggetto (lett. J) e nella convinzione *che gli Stati membri debbano avere la possibilità di rilasciare visti umanitari europei alle persone che necessitano di protezione internazionale, al fine di consentire loro di entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto al solo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in quello Stato membro*”(par. 2). Merita inoltre un richiamo la Risoluzione n.32 adottata il 16 gennaio 2019 dal Parlamento europeo (in http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_IT.pdf?redirect) sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 nella quale, in tema di migrazione, si *“sottolinea che gli Stati membri dovrebbero procedere all'istituzione di una combinazione di programmi di protezione, come il reinsediamento e l'ammissione per motivi umanitari, che possono fornire alle persone che necessitano di protezione internazionale la possibilità di entrare nell'UE per richiedere asilo”* (par.14) (grassetto dell'autrice).

¹⁷ Si vedano i testi in <http://www.libertacivili.it/wp-content/uploads/2017/05/Corridoi-umanitari.pdf>. Per un commento, si rinvia a P. Morozzo della Rocca *op.cit.*2 ss; Comunità di Sant'Egidio, *Corridoi umanitari in Europa. Dossier sui corridoi umanitari in Italia, Francia, Belgio e Andorra*, aggiornato al 27 giugno 2019 (in <https://www.santegidio.org/pageID/30112/langID/it/CORRIDOI-UMANITARI.html>); Caritas italiana, *Oltre il mare. Primo rapporto sui Corridoi Umanitari in Italia e altre vie legali di ingresso*, aprile 2019 (in https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8149/Oltre_il_Mare.pdf).

Etiopia, Niger e Giordania. Finalità del progetto è quella **“di favorire l’arrivo in Italia in modo legale e in condizioni di sicurezza dei potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie i soggetti più vulnerabili”** (art.2 Prot. 12.1.2017). A giugno 2019 risultano arrivate in Italia, attraverso i corridoi umanitari, 2.148 persone delle quali 1650 sono rifugiati siriani¹⁸ e 498 sono rifugiati delle regioni africane sopra citate¹⁹. Tutte le persone accolte hanno raggiunto il nostro Paese su voli aerei di linea, sempre accompagnate da operatori e da volontari delle realtà ecclesiali e associative che si sono assunte la responsabilità del progetto.

Ed è proprio questo l’elemento nodale che caratterizza l’esperienza dei corridoi umanitari italiani: l’iniziativa e la gestione dell’accoglienza sono interamente a carico delle organizzazioni promotrici, senza alcun costo per lo Stato il cui ruolo è limitato ad agevolare le procedure di ingresso, garantendo l’emissione dei visti umanitari da parte delle autorità consolari presenti nei Paesi di partenza, nonché a presentare il progetto alla Commissione nazionale per l’Asilo ed alle Commissioni territoriali che dovranno prendere in carico le domande di protezione internazionale dei richiedenti una volta giunti in Italia²⁰. Ciò significa, seppur molto sinteticamente, che le realtà ecclesiali ed associative firmatarie dei Protocolli predispongono -grazie ai contatti diretti con le realtà locali e dunque alla conoscenza delle situazioni di maggior vulnerabilità tra i profughi bisognosi di protezione- una lista di potenziali beneficiari dell’azione di trasferimento; sottopongono tale lista al controllo del Ministero dell’Interno la cui ratifica consente alle autorità consolari di procedere con l’emissione dei visti di ingresso ex art. 25 codice visti 810/2009; provvedono al trasferimento in Italia delle persone ed infine *“assicurano il sostegno ai beneficiari, anche con assistenza legale, nella successiva fase dell’ospitalità e dell’accoglienza, della richiesta di protezione internazionale agli organi nazionali competenti, di rafforzamento dei percorsi di integrazione sociale e culturale, di acquisizione delle competenze linguistiche e delle abilità lavorative e sociali, con l’obiettivo di favorire la stabilizzazione in Italia delle persone incluse nel progetto ed escludere movimenti secondari volontari”* (art.4 Prot.12.1.2017).

Il modello di accoglienza adottato dalle realtà promotrici è quello dell’accoglienza diffusa: le persone e le famiglie vengono inserite in diversi contesti locali (sono coinvolti una novantina di comuni appartenenti a 17 regioni) ed affidate all’accompagnamento di diocesi, comunità ecclesiali, associazioni di volontariato. Realtà tutte impegnate a costruire relazioni nel tessuto sociale tra nuovi arrivati e residenti, a sostenere esperienze di conoscenza reciproca, a favorire gli inserimenti nel mondo della scuola e del lavoro²¹: un esempio di *“buona pratica adozionale”*²²,

¹⁸ Per il 90% si tratta di nuclei famigliari, con 592 minori, provenienti dal Libano -solo 24 giungono dall’isola di Lesbo- (si vedano i dati nel Dossier della Comunità di Sant’Egidio *cit.* pag.7). Si devono aggiungere a questi dati gli arrivi più recenti che, lo scorso 25 settembre 2019, hanno portato a Roma altri 108 profughi siriani dal Libano (in <https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2019/09/Scheda-Corridoi-Umanitari-settembre-2019.pdf>) .

¹⁹ Anche in questo caso, per il 90% si tratta di nuclei famigliari, con 200 minori, la maggioranza dei quali proviene dai campi etiopi.

²⁰ Ad aprile 2019, il 97% delle persone giunte con i corridoi umanitari ha ricevuto il riconoscimento dello status di rifugiato, il 3% ha ottenuto la protezione sussidiaria. Si veda la puntuale ricostruzione delle fasi progettuali e delle diverse responsabilità dei soggetti pubblici e delle realtà promotrici riportata nel Rapporto Caritas *cit.* 44 ss.

²¹ Dai primi dati forniti nel Dossier della Comunità di Sant’Egidio risulta che sui 1000 rifugiati accolti in base al primo Protocollo: 104 lavorano; 24 hanno frequentato corsi di formazione professionale; 36 stanno svolgendo tirocini in azienda; 26 sono iscritti a corsi universitari. “Considerando che i minori sono circa il 40% -e che tra loro, i bimbi in età scolare sono stati tutti inseriti nella scuola pubblica- si tratta di un ottimo risultato in termini di autonomia dei nuclei famigliari. Anche tenendo conto che dopo due anni di accoglienza, 151 persone hanno raggiunto la piena autonomia e 304 dipendono dalle associazioni solo per l’alloggio” (8). Si vedano le pagine dedicate all’accoglienza sul territorio del Rapporto Caritas *cit.* (57-60).

²² *“Utilizzando un’espressione piuttosto efficace, la buona pratica dei corridoi umanitari è stata definita come “adozionale”. L’espressione riprende un’immagine già riferita, alcuni anni fa, dal Ministro per l’integrazione, Andrea Riccardi, al modello italiano dell’inclusione sociale degli immigrati nei territori, in un Paese caratterizzato nel suo complesso da una*

capace di sviluppare nelle comunità territoriali e nei cittadini un rapporto di tipo affettivo, un legame, appunto, di adozione dei rifugiati inseriti nel contesto locale, facendo sentire ciascuno “a casa” o comunque ben accetto dentro la nuova comunità di riferimento²³. E’ evidente come la mediazione garantita dalla *sponsorship* delle organizzazioni responsabili dei corridoi e dell’ospitalità che ne consegue rappresenti la condizione imprescindibile ed essenziale per una buona riuscita del progetto²⁴: il modello prescelto per realizzare percorsi sicuri e legali di accesso al territorio italiano è consapevole che solo grazie ad un pieno coinvolgimento delle realtà -sociali, culturali, amministrative- ospitanti sia possibile inserire i nuovi arrivati (con i loro vissuti dolorosi, spesso drammatici e sconvolgenti) in un tessuto che risana e costruisce futuro.

Che la storia dei Corridoi umanitari italiani²⁵ sia una storia di notevole rilievo lo documenta la recente decisione dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati che ha conferito il Premio Nansen per i Rifugiati, per la regione europea, proprio al progetto ecumenico varato nel 2015²⁶, riconoscendone il particolare valore in relazione non solo alla tutela della vita e della dignità dei rifugiati accolti, ma anche alle finalità educative e culturali che, attraverso il coinvolgimento della società civile, incidono sugli stereotipi e sulle paure dei cittadini nei confronti degli stranieri. Rendendo così possibile l’integrazione dei rifugiati in un contesto comunitario favorevole e fecondo.

4. DAL LIBANO AL TRENTO: LE PECULIARITA’ DI UN’ ESPERIENZA.

“Vennero al campo persone che non conoscevamo, ma erano tutti amici di Abu Toni²⁷. Tutti vennero perché volevano conoscerci. Sentivo che stava succedendo qualcosa di nuovo ma non ci potevo credere. E poi fu chiaro. Si apriva per noi una strada nuova: potevamo uscire dal Libano senza rischiare la vita. I nostri figli, le nostre figlie, le loro mogli e i loro mariti, i miei nipoti, tutti potevamo uscire dal Libano senza rischiare la vita. Ci dissero che questa cosa si chiamava ‘corridoio umanitario’. Ce ne saremmo andati dal Libano tutti quanti. La nostra famiglia e la famiglia di Akkram. Loro a Reggio Emilia e noi a Trento. Un terzo gruppo sarebbe andato a Torino. Non potevo credere che stesse

tradizione di welfare pubblico meno robusta che in altre storie nazionali ma dotato di una cultura della condivisione e, appunto, dell’adozione, più sviluppata che altrove, che può offrirsi come risorsa ma a condizione del suo consolidarsi anche per il tramite di una buona intesa istituzionale, che presuppone una capacità di regia pubblica” (P. Morozzo della Rocca op.cit.30).

²³ Il Rapporto Caritas cit. 70 ss. riporta i primi esiti di uno studio, che durerà cinque anni, condotto da I. Schnyder e C. Sedmak sull’impatto dell’accoglienza legata al modello dei corridoi umanitari (con le prime 300 interviste ad altrettanti rifugiati accolti).

²⁴ Sul tema della *sponsorship* e dei modelli esistenti in altri Paesi, cui in parte l’esperienza dei Corridoi italiani si è ispirata, si rinvia a P. Morozzo della Rocca op.cit. 8-10 ed al Rapporto Caritas cit. 24 ss. Si segnala anche il Manuale delle procedure di implementazione su scala europea dei Corridoi umanitari realizzato nel 2019 dal progetto UE “*Humanitarian Corridors*” (reperibile <https://www.humanitariancorridor.org/>).

²⁵ L’esperienza ha dato origine, soprattutto grazie alla spinta delle Comunità Evangeliche con il programma “*Mediterranean Hope*” (<https://www.mediterraneanhope.com/2019/10/14/corridoi-umanitari-nuovi-arrivi-in-francia-2/>), alla diffusione del modello in Francia (390 arrivi tra luglio 2017 e ottobre 2019), in Belgio (150 arrivi) e ad Andorra (7 arrivi) (Dati Comunità Sant’Egidio cit. 7). Da ultimo, si veda la presentazione avvenuta lo scorso 8 ottobre 2019, in presenza dei rappresentanti del Governo, presso la Camera dei Deputati: “I corridoi umanitari italiani fanno scuola in Europa”: <https://www.mediterraneanhope.com/2019/10/08/corridoi-umanitari-dallesperienza-italiana-alleuropa/>.

²⁶ Il premio è stato conferito a Roma lo scorso 25 settembre 2019 (<https://www.unhcr.it/news/comunicati-stampa/corridoi-umanitari-ricevono-il-premio-nansen-2019-per-leuropa-durante-una-cerimonia-a-roma.html>).

²⁷ Nel campo di Tel Abbas l’8 aprile 2014 mettono la loro tenda i volontari di Operazione Colomba, corpo civile di pace dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, che erano presenti in Libano accanto ai profughi siriani già da settembre 2013 e che sono tuttora presenti in quel Paese. Abu Toni è uno di loro (M. Civico op.cit. 46).

*succedendo una cosa così grande per noi*²⁸. Tra i volontari presenti nel campo di Tel Abbas ci sono alcuni giovani trentini. La loro esperienza trova orecchie attente nelle istituzioni: è infatti un Consigliere Provinciale, che ha più volte visitato il campo, a farsi carico della drammatica situazione in cui si trovano i profughi siriani seguiti da Operazione Colomba, presentando un Ordine del giorno (n. 173 del 18 dicembre 2015) con il quale si impegna il governo provinciale in carica *“a sostenere il progetto di apertura del canale umanitario con il Libano, al fine di mettere in protezione il gruppo di famiglie che vivono da quattro anni a Tel Abbas, nella regione dell’Akkar”*²⁹. L’ordine del giorno è approvato all’unanimità e consente di avviare un percorso unico, nel panorama nazionale, perché vede la partecipazione attiva dell’ente pubblico -la Provincia autonoma di Trento- nel sostegno finanziario del progetto di accoglienza³⁰.

L’inedita cooperazione tra pubblico e privato si definisce nei primi mesi del 2016, in attesa dell’arrivo in Trentino delle famiglie di rifugiati siriani³¹: l’Arcidiocesi di Trento mette a disposizione due case ristrutturate per l’ospitalità gratuita delle famiglie siriane, mentre Caritas, Fondazione Comunità solidale, Operazione Colomba garantiscono la costante presenza di operatori e volontari per accompagnare adeguatamente l’inserimento di adulti e bambini nella nuova realtà sociale. La Provincia, con delibera di Giunta n. 535 dell’8 aprile 2016, si impegna a finanziare con 230.000 euro il primo anno di accoglienza dei sette nuclei famigliari *“in forme analoghe a quelle previste per i richiedenti protezione internazionale assegnati dallo Stato al Trentino, in particolare per: a) vitto e alloggio; b) beni di prima necessità; c) sostegno psico-socio-sanitario; d) mediazione linguistico-culturale; e) orientamento giuridico sulla protezione; f) corsi di lingua e cultura italiana; g) percorsi di facilitazione alla vita comunitaria; h) corsi di formazione al lavoro e al volontariato.”*. La responsabilità di gestire le azioni individuate in delibera è affidata al CINFORMI, il Centro informativo per l’immigrazione istituito nel 2001 per accompagnare l’ingresso dei Cittadini di Paesi terzi nella società trentina³², che si occupa già dell’accompagnamento dei richiedenti protezione internazionale distribuiti -anche in questo caso, secondo un modello di ospitalità diffusa- sul territorio provinciale.

Il sostegno provinciale al progetto di “canale umanitario” (effettivamente, l’ordine del giorno votato nel dicembre 2015 utilizzava il termine “canale” e non “corridoio”) avrebbe dovuto concludersi a dicembre 2016, ma con delibera n. 2531 del 29 dicembre di quell’anno è stato disposto il proseguimento del sostegno finanziario per l’anno 2017 *“con l’obiettivo di conseguire nel corso dell’anno l’autonoma prosecuzione della permanenza in Trentino senza necessità di sostegno pubblico”*, aggiungendo agli impegni già previsti nella decisione precedente anche *“h) contributi*

²⁸ Torniamo con queste parole alla narrazione di Badheea Satouf (*ivi* 52). Merita ricordare che la grande famiglia della quale Badheea è la matriarca e che è stata accolta in Trentino è composta da 29 persone, raccolte in 7 gruppi famigliari, con 11 adulti e 18 bambini di età compresa tra gli 0 ed i 7 anni.

²⁹ Si tratta del Consigliere del Partito Democratico Mattia Civico (l’esperienza è narrata in una breve pubblicazione reperibile in: https://mattiacivico.files.wordpress.com/2016/04/demo_2-0_nc2b03_aprile2016_tris_web.pdf). L’OdG 173 è pubblicato al seguente link: https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/IDAP_601006.pdf.

³⁰ Si conosce l’esperienza del Comune di Offida (AP) che ha siglato -primo Comune in Italia- un accordo di partenariato con la Federazione Chiese Evangeliche ed una associazione di volontariato locale per l’accoglienza di una famiglia siriana giunta in Italia con il corridoio umanitario del giugno 2019. Tuttavia, la delibera di approvazione del contratto di partenariato, adottata dalla Giunta il 13 giugno 2019, n. 66, dispone che da questo “non derivano oneri a carico del bilancio comunale” (<http://www.comune.offida.ap.it/it/comune/delibere/2019/g19-66.PDF>)

³¹ Con il primo corridoio umanitario, il 29 febbraio 2016 arriveranno a Fiumicino 93 profughi (24 famiglie) che verranno divisi in tre gruppi con destinazione, rispettivamente, Reggio Emilia, Torino e Trento. Si veda M. Civico *op.cit.* 54 e 77-80, con il diario dei volontari di Operazione Colomba.

³² Anche il CINFORMI (<https://www.cinformi.it/Centro-informativo-per-l-immigrazione/Presentazione>) rappresenta una peculiarità dell’esperienza trentina, poiché si fonda sulla compresenza all’interno della medesima struttura organizzativa di soggetti privati (associazioni e cooperative specializzati in materia di immigrazione) e di soggetti pubblici (Provincia, Azienda sanitaria, Agenzia del lavoro).

una tantum per favorire l'uscita dal sostegno". Nel corso del 2017, un'altra famiglia di sei persone è giunta in Trentino grazie ai corridoi umanitari nazionali (ed un altro gruppo si prevedeva sarebbe arrivato ad inizio gennaio 2018)³³ mentre non tutti i componenti del primo gruppo di famiglie siriane (che nel frattempo avevano ottenuto lo status di protezione internazionale) hanno raggiunto la piena autonomia: di conseguenza, la Provincia ha deciso la prosecuzione del progetto di sostegno per l'anno 2018 (delib. 2342 del 28 dicembre 2017), con un finanziamento non esplicitato in delibera ma reso disponibile, in relazione alle necessità documentate, sui capitoli del Dipartimento Salute e Solidarietà sociale fino al massimo già finanziato in precedenza.

Pur nelle difficoltà insite nei percorsi di integrazione e nelle fatiche della quotidiana convivenza (per tacere dei traumi e delle lacerazioni che gli adulti portano in cuore, della nostalgia e del dolore che rimangono un sottofondo costante anche nella nuova vita)³⁴, i rifugiati siriani si sono positivamente inseriti nei diversi contesti locali in cui, dopo un primo periodo di accompagnamento 'intenso' nella struttura di Trento, sono stati aiutati ad insediarsi³⁵. Il radicamento di questo progetto sembra essere documentato da quanto accaduto successivamente al rinnovo del Consiglio Provinciale con le elezioni dell'ottobre 2018. La nuova maggioranza insediatasi al governo della Provincia Autonoma ha nella Lega il partito trainante ma, pur essendo intervenuta pesantemente sul sistema trentino di accoglienza dei richiedenti asilo (ad esempio attraverso la chiusura degli appartamenti e delle strutture distribuite nei Comuni, secondo il criterio dell'accoglienza diffusa, e la concentrazione in una ex caserma nella città di Trento di tutti i richiedenti asilo; oppure alla rinuncia di finanziamenti europei già ottenuti per le politiche di integrazione), ha confermato -per il primo semestre 2019- la prosecuzione del sostegno finanziario al progetto dei canali umanitari, nelle medesime forme definite dalla precedente amministrazione. Pur precisando "*la necessità di effettuare entro il 30 giugno 2019 un puntuale accertamento della situazione*" (delib. 2456 del 21 dicembre 2018).

Nel frattempo, la situazione dei profughi siriani in Libano è notevolmente peggiorata, come testimoniano i volontari di Operazione Colomba attivi nei campi: "il peso della presenza di un milione di rifugiati grava su un paese in crisi, dove la manodopera siriana viene sfruttata nell'edilizia, o nell'agricoltura, generando risentimento nella popolazione libanese. La maggior parte dei profughi è costretta a rimanere in un paese che non li vuole e che ogni giorno fa di tutto per rendere loro la vita impossibile, non concedendo la possibilità di regolarizzare la loro posizione (più dell'80% dei siriani in Libano non ha documenti), facendoli vivere come fantasmi"³⁶. Di conseguenza, il rinnovo dei Protocolli sopra richiamato rappresenta un contributo importante - seppur nello stillicidio dei piccoli numeri, una goccia rispetto al bisogno espresso da milioni di persone in fuga dalla Siria- per la salvaguardia di vite umane in condizioni di pericolo.

Con delibera 28 giugno 2019, n. 992 la Giunta provinciale ha disposto il proseguimento del progetto di sostegno, modulandone la gestione però in relazione alla diversa condizione in cui le famiglie ancora in affiancamento si trovano rispetto al pieno raggiungimento dell'autonomia.

³³ I successivi arrivi in Trentino -conseguenti alla partecipazione a sei corridoi in tre anni, con un'accoglienza complessiva di 60 persone- sono stati caratterizzati da piccoli nuclei famigliari di 6-8 persone, spesso con gravi problemi di salute di uno dei componenti. L'elemento della vulnerabilità è peraltro considerato prioritario nei Protocolli nazionali e le organizzazioni che operano accanto ai profughi in Libano ne tengono debito conto (si veda ad esempio <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/i-corridoi-umanitari-e-quelle-vite-di-cristallo>).

³⁴ Piccoli cenni si trovano nelle narrazioni degli operatori e dei volontari raccolte da A. Tognolini del Centro Astalli di Trento ed ospitate dal giornale on line "Il Dolomiti" (<https://www.ildolomiti.it/blog/centro-astalli-trento/dopo-il-male-si-puo-ancora-essere-felici-la-vita-quotidiana-dei-profughi-siriani-in-trentino>).

³⁵ Un piccolo esempio in <https://www.acli.it/in-trentino-grazie-all-ipsia-una-famiglia-immigrata-e-la-benvenuta/>.

³⁶ Così A. Ciquera, referente in Libano di Operazione Colomba, il 14 aprile 2019 (intervista in <https://www.vitatrentina.it/rivista/2019/anno-94-n-12-Siria-addio/In-Libano-tra-i-profughi-senza-lacrime>).

Parliamo oggi di 5 nuclei famigliari (sui 13 complessivamente giunti in Trentino a novembre 2019) composti, rispettivamente, da 5, 6 (due nuclei), 7 e 8 persone per i quali l'accoglienza finanziata dalla Provincia potrà procedere ma con scadenze diverse, per la prima volta fissate in delibera (che vanno dall'ottobre 2019 all'aprile 2021). Inoltre, ci si premura di precisare -anche in questo caso per la prima volta- che i servizi e le azioni elencati quali oggetto dell'impegno pubblico sono assicurati *“per un importo massimo di 30 euro pro die per persona”* mentre, e anche questa è una novità, si affida al CINFORMI il coordinamento del progetto di accoglienza, seppur d'intesa con l'Arcidiocesi (che continua a mettere a disposizione gratuitamente proprie strutture per l'ospitalità delle famiglie) e *“con il coinvolgimento di alcuni soggetti del privato sociale”*. Forse l'alleanza collaborativa e rispettosa tra pubblico e privato su cui si è costruita l'esperienza dei corridoi umanitari trentini si sta trasformando in qualcosa di diverso, con un ingombrante protagonismo dell'ente pubblico che rischia di snaturare il modello originario, al centro del quale stava la società civile nelle sue forme organizzative.

Servirà forse interrogarsi sull'opportunità di rivedere quello che per tre anni è stato un modello virtuoso ed originale, in Trentino, ma che oggi rischia di irrigidire e di disumanizzare le relazioni con le persone accolte, trasformando in numeri³⁷ i volti, in scadenze prefissate i bisogni e le storie, in danaro la capacità di integrazione e le qualità dei rapporti. *“Erano quattro anni che non vedevo un letto. Quattro anni che non vedevo un bagno. E dopo quattro anni, finalmente, potevo addormentarmi senza avere paura. Qualcuno era stato con noi. Qualcuno ci stava aspettando. Qualcuno ci aveva preparato un posto. Ecco cos'è la speranza: sapere che qualcuno è con te, ti aspetta e ti prepara un posto. Al Hamdullilah”*³⁸. La logica che ispira e sostiene i corridoi umanitari ha molto a che fare con la speranza e con la giustizia, sollecita la responsabilità personale, comunitaria e istituzionale, richiede capacità di ascolto e di risposte generose, pretende vi sia rispetto delle competenze e dei bisogni delle persone accolte: all'ente pubblico si chiede di affiancare, di sostenere, di facilitare questo percorso. E così è stato nella Provincia autonoma di Trento fino a pochi mesi fa. Ora si apre un'altra stagione che dovrà essere seguita con attenzione, nella speranza che non venga dilapidato un patrimonio prezioso di solidarietà sociale.

³⁷ La delibera disciplina, ad esempio, il *“programma triennale di giornate di ospitalità complessive: dal 01/07/2019 al 31/12/2019 massimo 4.479 giornate di ospitalità; dal 01/01/2020 al 31/12/2020 massimo 4.626 giornate di ospitalità; dal 01/01/2021 al 30/04/2021 massimo 960 giornate di ospitalità”*. Una contabilità difficile da comprendere...

³⁸ M. Civico *op.cit.* 54.